

Comune di Fiano Romano



***REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2018

INDICE

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Classificazione del Comune
- Art. 4 – Superficie e ripartizione degli impianti pubblicitari
- Art. 5 – Tariffe
- Art. 6 – Categorie delle località
- Art. 7 – Funzionario Responsabile
- Art. 8 – Forme di gestione del servizio

TITOLO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 9 – Presupposto dell'imposta
- Art. 10 – Soggetto Passivo
- Art. 11 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 12 – Pubblicità luminosa e illuminata
- Art. 13 – Applicazione maggiorazione e riduzione dell'imposta
- Art. 14 – Obbligo della dichiarazione
- Art. 15 – Pagamento dell'imposta
- Art. 16 – Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali
- Art. 17 – Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 18 – Rimborsi
- Art. 19 – Casi di omessa dichiarazione
- Art. 20 – Pubblicità ordinaria
- Art. 21 – Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 22 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 23 – Pubblicità fonica
- Art. 24 – Pubblicità varia
- Art. 25 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzione e mediante esposizione di standardi o striscioni
- Art. 26 – Riduzione d'imposta
- Art. 27 – Esenzione dall'imposta

TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONE ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 28 – Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 29 – Soggetto passivo del diritto
- Art. 30 – Misura del diritto
- Art. 31 – Pagamento del diritto
- Art. 32 – Riduzione del diritto
- Art. 33 – Esenzione del diritto
- Art. 34 – Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 35 – Affissioni urgenti, festive e notturne
- Art. 36 – Consegna del materiale da affiggere
- Art. 37 – Annullamento della commissione

TITOLO IV – CONTENZIOSO E SANZIONI

- Art. 38 – Contenzioso

Art. 39 – Sanzioni tributarie ed interessi
Art. 40 – Sanzioni amministrative

TITOLO V – REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO

Art. 41 – Pubblicità abusiva

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 – Norme Finali

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché il diritto e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, del decreto legislativo 15.11.1993 n° 507.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 in base alla popolazione residente - quale risulta dai residenti rilevati dall'ufficio anagrafe del Comune di Fiano Romano appartiene alla IV classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 4.

ART. 4 – SUPERFICIE E RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. La superficie e la relativa ripartizione degli impianti pubblicitari è disciplinata dall'art. 5 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

ART. 5 – TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art.3, comma 5, del D.Lgs.507/93.
2. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del Bilancio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 6 – CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Per la determinazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, il territorio comunale è suddiviso, in relazione alla loro importanza, come segue:
 - a) categoria normale;
 - b) categoria speciale;

Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, sotto la lettera "A". Lo stesso verrà aggiornato con cadenza annuale entro il 31 Dicembre. Qualora non modificato entro suddetto termine si intende prorogato per un altro anno. Le località non presenti nell'elenco di cui sopra, ricadono nella categoria normale.

2. Nei casi di cui al comma precedente, lettera b), trova applicazione una maggiorazione del 150 % sulle tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni e sull'imposta della pubblicità se di carattere commerciale.
3. La superficie complessiva della categoria speciale non può superare il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà superare la metà di quella complessiva.
4. Per tutto il periodo esecutivo di lavori pubblici, che impediscono o limitano la circolazione veicolare e/o il transito pedonale e che abbiano la durata prevista di almeno sei mesi, le località di categoria speciale sono temporaneamente declassificate con conseguente sospensione dell'applicazione della maggiorazione del 150%. La declassificazione temporanea viene disposta con provvedimento dirigenziale, sul presupposto dell'atto formale di chiusura o di limite alla circolazione della località di categoria speciale. Ultimati i lavori pubblici e rimosso il vincolo al transito con atto formale, viene disposta la riclassificazione nella categoria speciale, la quale dà luogo alla ripresa dell'applicazione della prescritta maggiorazione.
5. Tutte le forme pubblicitarie effettuate all'interno degli impianti sportivi, sebbene ricadenti in vie, piazze ed altre aree di circolazione considerate in categoria speciale, non subiscono la maggiorazione della tariffa prevista al precedente comma 2. Sono escluse da tale agevolazione le forme pubblicitarie rivolte all'esterno degli impianti sportivi e/o comunque percepibili dall'esterno degli stessi.

Art. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 8 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detti servizi, ove lo ritenga più economico e funzionale.

TITOLO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 9 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal D.Lgs.507/93.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o a i quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

ART. 10 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Lo stesso, è tenuto al pagamento in via principale dell'imposta sulla pubblicità.
2. Obbligato solidale al pagamento è il soggetto pubblicizzato.

ART. 11 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata separatamente sulla superficie arrotondata di ciascuna facciata, anche per la determinazione della tariffa da applicare.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12 - PUBBLICITÀ LUMINOSA E ILLUMINATA

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 13 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 14 – OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune o dal Concessionario.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Nel caso specifico il mezzo pubblicitario va completamente rimosso e non unicamente coperto al fine di non incorrere nelle ulteriori sanzioni previste dal Piano Generale degli Impianti e dal presente Regolamento.
4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da legge e regolamenti, ivi compreso il presente.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12 comma 1, 2 e 3, Artt. 13 e 14 del D.Lgs.507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 15 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt.12, commi 1 e 3, artt.13 e 14, comma 1 e 3, del D.Lgs.507/93, per un anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o bonifico intestati al Comune di Fiano Romano su conti dedicati, ovvero tramite Bancomat e/o Carta di credito presso l'Ufficio Tributi, con arrotondamento ad € 1,00. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. In caso di affidamento in concessione, il pagamento dell'imposta verrà curato e riscosso direttamente dal concessionario.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare e per massimo tre mesi l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,00.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni in vigore.

Art. 16 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 17 – RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, procede, pena la decadenza, a rettificare od accertare d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, le sanzioni dovute e i relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo procura notarile.

ART. 18 RIMBORSI

1. Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni.

ART. 19 – CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dagli artt. 12, 13, 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.507/93¹, la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione nelle forme pubblicitarie previste dall'art.14, comma 4 e All'art.15, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.507/93¹, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 20 – PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, striscioni o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 a faccia la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 a faccia la maggiorazione è del 100 per cento.
5. L'imposta dovuta è determinata ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
6. E' proibito il posizionamento, installazione e/o fissaggio del materiale pubblicitario di cui al comma 1 sulle alberature cittadine.

ART. 21 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 12, comma 1 del D.Lgs.507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del citato D.Lgs.507/93.

¹ Art.12 – effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc. Art.13 – effettuata con autoveicoli. Art.14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; comma 4 – realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti; Art.15 comma 1 – effettuate con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze; comma 2 – effettuate da aeromobili mediante scritte striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale; comma 3 – effettuate con palloni frenanti e simili; comma 4 – effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; comma 5 – effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di servizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
6. I limiti alla pubblicità sono disposti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione e nonché dall'art. 19 del Piano Generale degli Impianti.

ART. 22 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto dell'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 23 – PUBBLICITA' FONICA

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93 il Comune provvede a deliberare ogni anno, entro i termini di legge, le tariffe dell'imposta che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, devono essere approvate entro il termine stabilito dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. I limiti della pubblicità fonica sono dettati dall'art. 17 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

ART. 24 – PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con stendardi, striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 507/93.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua nel territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità viene eseguita,
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta

per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

6. L'imposta dovuta per i commi precedenti è determinata nella misura stabilita dall'art. 5.

ART. 25 – LIMITI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONI E MEDIANTE ESPOSIZIONE DI STENDARDI O STRISCIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;

b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;

c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

2. La pubblicità effettuata mediante stendardi o striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale, salvo quanto disposto dall'art. 2 del P.G.I..

3. E' proibito il posizionamento stendardi o striscioni pubblicitari direttamente fissati alle alberature cittadine.

ART. 26 – RIDUZIONE D'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta della metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 27 – ESENZIONE DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la vendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate ed aree esterne o sulle recinzioni degli edifici di culto qualora si riferisca all'attività religiosa ivi praticata;

d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta su sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;

g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13, del D.Lgs.507/93.

h) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- i) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie, salvo quanto previsto dall'art. 13 del Piano Generale degli Impianti;
- k) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
- l) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 mt l'imposta è dovuta per l'intera superficie.

TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 28 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio sulle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, del D.Lgs. 507 /93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 29 – SOGGETTO PASSIVO DEL DIRITTO

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

ART. 30 – MISURA DEL DIRITTO

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 del D.Lgs n. 507/93 è maggiorata del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ART. 31 – PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 507/93.

ART. 32 – RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 33;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari, come disciplinato nell'allegato B del presente Regolamento.

ART. 33 – ESENZIONI DEL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ad ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 34 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. Le richieste devono risultare da idonea commissione redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio competente con allegata ricevuta di pagamento.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il gestore del servizio, se diverso, è tenuto al rimborso delle somme versate.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il gestore del servizio, se diverso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
10. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui che ha materialmente eseguito l'affissione e del soggetto in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 35 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto per ciascuna commissione. Detta maggiorazione avrà un importo minimo come stabilito dall'art. 5 e dal piano tariffario ICP;
2. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'articolo 28 del D.Lgs 507/93, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
3. Non trova applicazione, per stessa natura, per i manifesti necrologici.

ART. 36 – CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali affissioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia.

ART. 37 – ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:

a) Nei casi previsti dai commi 4 e 5 del precedente articolo 34 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.

b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 7 del precedente art. 34 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stata presentata la richiesta di annullamento. Decorso tale termine l'Amministrazione provvederà allo smaltimento addebitando i relativi al committente.

TITOLO IV – CONTENZIOSO E SANZIONI

ART. 38 - CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 gg dalla notifica secondo il disposto del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 come modificato dal D.Lgs.98/2011.
2. Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D. Lgs. 546 e dal D.Lgs. n. 156/2015;

ART. 39 – SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al D.Lgs. 507/93 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritti dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi, come previsti per legge, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
5. La sanzione per il ritardato pagamento è del 30%.

ART. 40 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni sono quelle previste dall'art. 23 del Codice della Strada, ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, del D. Lgs 507/93. Nei casi di affissione abusiva di manifesti la sanzione è irrogata per ogni singolo manifesto.
2. I competenti uffici comunali, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 23, comma 13 *quater*, del Codice della Strada, dispongono la rimozione forzata in danno dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o installati in difformità della stessa.
3. Nei casi non contemplati dai commi 1 e 2, i competenti uffici, previa diffida al trasgressore e al soggetto pubblicizzato, se conosciuti, dispongono altresì la rimozione forzata in danno dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o installati in difformità della stessa.
5. Con la diffida di cui al comma precedente, a valere anche come comunicazione di avvio di procedimento, il trasgressore è invitato a rimuovere l'impianto abusivo o ad adeguare quello difforme entro dieci giorni dalla notificazione, nonché a far pervenire ai suddetti uffici, entro il medesimo termine, le proprie osservazioni. Decorso inutilmente tale termine e valutate, se pervenute, tali osservazioni, con determinazione dirigenziale viene disposta la eventuale rimozione forzata d'ufficio, a spese del trasgressore.
6. In tutti i casi i competenti uffici comunali possono provvedere altresì alla copertura immediata della pubblicità irregolare e possono disporre, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il sequestro cautelare degli impianti abusivamente utilizzati che non siano di proprietà comunale, anche prima della loro materiale rimozione.
7. Delle predette operazioni il pubblico ufficiale redige contestuale processo verbale da notificarsi al trasgressore e al soggetto pubblicizzato ai sensi di legge.
8. Ai sensi dell'art. 5 della legge 689/81, anche il soggetto pubblicizzato, in caso di concorso con il trasgressore, soggiace alla sanzione disposta per la medesima violazione; in tal caso si applica altresì l'art. 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77, che dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre giorni.
9. Ai sensi dell'art. 6 legge 689/81, il soggetto pubblicizzato, in quanto proprietario dei manifesti o di altri mezzi serviti o destinati a commettere la violazione, è comunque obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento delle somme da questi dovute, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

10. Ai fini dei precedenti commi, i competenti uffici comunali provvedono immediatamente a contestare anche al soggetto pubblicizzato le predette violazioni con invito a voler fornire in merito ogni eventuale giustificazione.

11. Nel caso di installazione di impianti privi di autorizzazione o in difformità della stessa, all'ordine di rimozione d'ufficio conseguono la decadenza dall'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità per conto terzi ed all'uso degli impianti pubblicitari nonché, in caso di installazione di impianti sul suolo o su beni comunali, la decadenza automatica della concessione del suolo e/o bene.

12. Ai fini della determinazione dell'imposta e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva a carattere permanente si intende iniziata dal 1° gennaio dell'anno in cui viene elevato il verbale di contestazione. La pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione.

TITOLO V – REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO

ART. 41 – PUBBLICITA' ABUSIVA

1. Si definisce abusiva qualsiasi forma di pubblicità, priva di autorizzazione e che non rispetti le norme in materia di pubblicità stradale poste dal Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione e dal Piano Generale degli Impianti.
2. La materia è regolata dall'art. 23, comma 13, 13 *bis*, 13 *ter*, 13 *quater*, D. Lgs. 285/92, art. 62 D.Lgs. 446/97, art. 24 D.Lgs. 507/93.
3. La pubblicità autorizzata e divenuta irregolare a seguito di mutamento dello stato dei luoghi non può definirsi pubblicità abusiva.
4. Il Corpo di Polizia Locale effettua i sopralluoghi al fine di censire gli impianti abusivi, non meno di due volte l'anno.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 42 – NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Viene contestualmente abrogato il Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 del 18/12/2002.
3. Il presente regolamento diventerà esecutivo ai sensi di Legge, dopo la sua pubblicazione.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE LOCALITA', VIE , PIAZZE ED ALTRE AREE DI CIRCOLAZIONE CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (articolo 4 D.Lgs. 507/93) redatto ex art. 6 del Regolamento.

ELENCO VIE IN CATEGORIA SPECIALE:

VIA TIBERINA: dalla rotatoria di Via Palmiro Togliatti alla rotatoria di Via Milano

VIA MILANO: dalla rotatoria di Via Tiberina alla rotatoria ingresso Autostrada

ALLEGATO B

DISCIPLINARE AFFISSIONI NECROLOGI

Le affissioni dei necrologi nel territorio del Comune di Fiano Romano vengono così disciplinate:

1. Non è consentita l'autoaffissione dei manifesti salvo l'indisponibilità di qualsivoglia natura del pubblico servizio. In tal caso le agenzie di pompe funebri possono procedere in proprio alle affissioni unicamente dei manifesti riguardanti annunci funebri sulle tabelle destinate a tale scopo.
2. Qualora l'evento cada in giorni festivi o fuori l'orario di apertura dell'ufficio affissione, le agenzie provvederanno in proprio. Entro il primo giorno feriale successivo dovranno denunciare l'affissione all'ufficio comunale, o al concessionario del servizio, nonché al pagamento dei diritti dovuti.
3. I manifesti di lutto, partecipazione e ringraziamento non possono superare le seguenti dimensioni massime: cm. 70 di base e cm. 50 di altezza. Non si darà corso ad affissioni di diverso formato da quello stabilito nel presente disciplinare.
4. Tutti i manifesti, debbono essere timbrati dall'ufficio affissione con la data di scadenza, salvo quanto previsto al comma 2. In ogni caso, al termine di validità dell'affissione, i manifesti debbono essere coperti o con altri annunci o con fogli bianchi.
5. Il numero massimo di annunci, partecipazioni e ringraziamenti è fissato in 30 copie.